

TESTO COSTITUZIONALE Assemblea Costituente	AC 4887-A (X Leg.)	AC 3597 - AS 1789 (XI Leg.)	AC 3931-A (XIII leg.)
ART. 114			
La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni.			Articolo 55 La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province e le Regioni sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la Capitale della Repubblica.
ART. 115			
Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione.			
ART. 116			
Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d' Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.		Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d' Aosta sono attribuite, con legge costituzionale, forme e condizioni particolari di autonomia con competenze esclusive nella materie non	Articolo 57 [<i>secondo comma</i>] Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta godono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi Statuti speciali adottati con legge costituzionale.

		<p>riservate allo Stato. Gli statuti speciali sono adottati con legge costituzionale su proposta di ciascuna Regione sul testo approvato da entrambe le Camere nella prima lettura. Gli statuti speciali possono indicare materie nelle quali Stato e Regioni esercitano competenze concorrenti. Gli statuti speciali definiscono forme ed istituti di cooperazione tra Stato e Regioni.</p>	<p>[<i>terzo comma</i>] La Regione Trentino-Alto Adige si articola nelle Province autonome di Trento e di Bolzano. [<i>quarto comma</i>] Con leggi costituzionali possono essere disciplinate forme e condizioni particolari di autonomia anche per le altre Regioni.</p>
(ART. 70)			
	<p>Lo Stato ha competenza legislativa nelle seguenti materie:</p> <p>revisione costituzionale;</p> <p>formazione ed ordinamento degli organi costituzionali: Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo e Corte costituzionale;</p> <p>politica estera, commercio con l'estero, relazioni internazionali e delle Comunità europee;</p> <p>rapporti tra Stato e Chiesa</p>	<p>La funzione legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni. Lo Stato ha competenza legislativa nelle seguenti materie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) politica estera, commercio con l'estero e relazioni internazionali; 2) rapporti regolati dagli articoli 7 ed 8; 3) difesa nazionale; 4) sicurezza pubblica; 5) diritti pubblici soggettivi previsti dagli articoli da 13 a 21, 29, 30, 31, 33, 39, 40, 49, 51; 6) ordinamento giudiziario 	

	<p>cattolica, e tra Stato e altre confessioni religiose;</p> <p>difesa nazionale;</p> <p>sicurezza pubblica;</p> <p>diritti pubblici soggettivi previsti dagli articoli da 13 a 21, 39, 49, 51;</p> <p>ordinamento giudiziario e degli organi ausiliari previsti dagli articoli 99 e 100;</p> <p>ordinamento della giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile;</p> <p>ordinamento civile e penale e sanzioni penali;</p> <p>bilanci di previsione e consuntivi;</p> <p>contabilità di Stato;</p> <p>moneta, attività finanziarie e credito sovraregionali;</p> <p>tributi statali;</p> <p>programmazione economica generale; partecipazioni</p>	<p>e degli organi ausiliari previsti dagli articoli 99 e 100;</p> <p>7) ordinamento della giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile;</p> <p>8) ordinamento civile e penale e sanzioni penali;</p> <p>9) contabilità di Stato; moneta; attività finanziarie e credito sovraregionali;</p> <p>10) tributi statali;</p> <p>11) programmi economici generali e azioni di riequilibrio; partecipazioni dello Stato;</p> <p>12) politiche industriali; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;</p> <p>13) trasporti e comunicazioni nazionali; disciplina generale della circolazione; grandi calamità naturali e condizioni essenziali dell'igiene pubblica;</p> <p>15) tutela dell'ecosistema; beni culturali e naturali di interesse nazionale;</p> <p>16) ricerca scientifica e tecnologica; tutela della proprietà letteraria, artistica ed intellettuale; istruzione</p>	
--	---	---	--

	<p>statali,</p> <p>politiche energetiche ed industriali nazionali;</p> <p>trasporti e comunicazioni nazionali; grandi calamità naturali;</p> <p>tutela dell'ecosistema; beni culturali e paesistici di rilievo nazionale; parchi e riserve nazionali;</p> <p>ricerca scientifica e tecnologica; tutela della proprietà letteraria, artistica ed intellettuale; istruzione universitaria;</p> <p>previdenza sociale, tutela e sicurezza del lavoro.</p> <p>La Regione ha la competenza legislativa in ogni altra materia. Lo Stato, nella materia di competenza delle Regioni, può fissare con leggi organiche i principi fondamentali delle funzioni che attengono alle esigenze i carattere unitario.</p>	<p>universitaria;</p> <p>17) previdenza sociale; assicurazioni; ordinamento generale della tutela e sicurezza del lavoro;</p> <p>18) ordinamenti e programmazione generale dell'istruzione; ordinamento universitario;</p> <p>19) materia elettorale, salvo quanto disposto dall'articolo 122;</p> <p>20) disciplina generale dell'organizzazione e del procedimento amministrativo;</p> <p>21) opere pubbliche strettamente funzionali alle competenze riservate allo Stato;</p> <p>22) ordinamento delle professioni;</p> <p>23) statistica nazionale; pesi e misure; determinazione del tempo;</p> <p>24) armi ed esplosivi;</p> <p>25) poste e telecomunicazioni;</p> <p>26) ordinamenti sportivi di interesse nazionale.</p> <p>È comunque riservata allo Stato la definizione del contenuto essenziale dei diritti riconosciuti nella</p>	
--	--	---	--

		<p>parte prima della Costituzione.</p> <p>La Regione ha competenza legislativa, esclusiva o concorrente, in ogni altra materia.</p> <p>Lo Stato, nelle materie in cui le Regioni non hanno competenza legislativa esclusiva, può fissare con leggi organiche i principi fondamentali delle funzioni che attengono alle esigenze di carattere unitario. Le leggi organiche vincolano le Regioni e non hanno come destinatari i cittadini.</p> <p>I progetti di legge organica sono presentati al Senato della Repubblica e sono approvati a maggioranza dei componenti, previa consultazione con le Regioni. Può essere promosso referendum abrogativo, totale o parziale, di una legge organica solo con il consenso preventivo di cinque Consigli regionali su un quesito successivamente sottoscritto da cinquecentomila cittadini.</p> <p>Il quesito sottoposto a referendum è approvato se</p>	
--	--	--	--

		hanno partecipato alla votazione i due terzi degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Le leggi organiche possono essere derogate solo con espressa previsione. Le Regioni possono ricorrere alla Corte costituzionale perché sia dichiarata l'illegittimità di una legge organica entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge stessa.	
ART. 117			
La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principî fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati;	La Regione emana le leggi nelle materie che non sono di competenza legislativa dello Stato. La Regione rispetta i principi fondamentali fissati nelle leggi organiche. Le leggi organiche vincolano le Regioni e non hanno come destinatari i cittadini. Le norme della legge regionale non devono essere in contrasto con l'interesse nazionale o con quello delle altre Regioni. Le relative controversie sono definite	La Regione ha la competenza legislativa nelle materie che non sono riservate allo Stato. La Regione ha la competenza esclusiva, in armonia con la Costituzione e con i principi generali posti dalle leggi di riforma economico-sociale dello Stato, nelle seguenti materie: 1) agricoltura e foreste; 2) commercio; 3) formazione professionale;	Articolo 58 Spetta allo Stato la potestà legislativa in riferimento a: a) politica estera e rapporti internazionali; b) cittadinanza, immigrazione e condizione giuridica dello straniero; c) elezioni del Parlamento europeo; d) difesa e Forze armate; e) disciplina della concorrenza; f) moneta, tutela del risparmio e mercati

<p>beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato. Altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.</p>	<p>dal Parlamento della Repubblica. Le leggi statali possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.</p>	<p>4) artigianato; 5) assetto urbanistico del territorio; 6) turismo; 7) formazione professionale; 8) polizia urbana; 9) musei e biblioteche di enti locali; 10) trasporti locali e regionali; 11) navigazione e porti lacustri; 12) cave e torbiere; pesca nelle acque interne. Nelle altre materie, la legge regionale rispetta i principi fissati nelle leggi organiche. Le norme della legge nazionale non devono essere in contrasto con l'interesse nazionale o con quello delle altre Regioni. Le relative controversie sono definite dal Parlamento. Le leggi dello Stato possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.</p>	<p>finanziari; g) organi costituzionali ed istituzionali dello Stato e relative leggi elettorali; h) referendum statale; i) bilancio e ordinamento tributari e contabili propri; l) principi dell'attività amministrativa statale; m) pesi, misure e determinazione del tempo; n) coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; o) ordine pubblico e sicurezza; p) ordinamento civile e penale, ordinamenti giudiziari e relative giurisdizioni; q) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Province; r) determinazione dei livelli delle prestazioni concernenti i diritti sociali che devono comunque essere garantiti in tutto il territorio nazionale; s) grandi reti di trasporto; t) poste e telecomunicazioni;</p>
---	---	--	---

			<p>u) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;</p> <p>v) tutela dei beni culturali e ambientali.</p> <p>Spetta allo Stato determinare con legge la disciplina generale relativa a: istruzione, università e professioni; ricerca scientifica e tecnologica; trattamenti sanitari, tutela della salute e controllo delle sostanze alimentari; tutela e sicurezza del lavoro; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; protezione civile; ordinamento sportivo.</p> <p>Lo Stato e le Regioni disciplinano con leggi, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali.</p> <p>Spetta alla Regione la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa</p>
--	--	--	--

			dello Stato.
		<p>Articolo 117-bis Le Regioni, in singole materie di propria competenza, possono stipulare accordi tra loro ed istituire organismi comuni. L'accordo è stipulato dal Presidente della Regione previa autorizzazione del Consiglio o della Giunta regionale secondo le rispettive competenze. Lo Stato disciplina con legge organica le relative procedure.</p>	
		<p>Articolo 117-ter La Repubblica promuove, nelle relazioni internazionali, la stipulazione di trattati che consentano accordi tra le Regioni ed enti territoriali di altri Stati. La legge dello Stato disciplina le relative procedure.</p>	
		<p>Articolo 117-quater Le Regioni partecipano, nei modi previsti dalla legge, alle procedure di formazione della volontà dello Stato in relazione agli atti comunitari che incidono nelle materie di competenza</p>	

		regionale. La Regione dà attuazione alle direttive della Comunità europea nella materie di propria competenza. Lo Stato esercita il relativo potere sostitutivo. Le Regioni designano i componenti degli organi comunitari destinati a rappresentarle, secondo modalità stabilite con legge dello Stato ed in conformità agli accordi comunitari.	
ART. 118			
Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali. Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative. La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o	Le funzioni amministrative nelle materie non riservate alla competenza dello Stato spettano alle Regioni, alle Province e ai Comuni. La legge regionale attribuisce alla Regione le funzioni amministrative di indirizzo, di coordinamento e di intervento che attengono alle esigenze di carattere unitario regionale; attribuisce alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali le funzioni amministrative di interesse locale. Le Regioni danno attuazione ai regolamenti ed alle	Le funzioni amministrative nelle materie non riservate alla competenza dello Stato spettano alle Regioni, alle Province e ai Comuni. La legge regionale riserva alla Regione le funzioni di indirizzo e di coordinamento e le funzioni amministrative di carattere unitario regionale. La legge regionale attribuisce alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali tutte le altre funzioni amministrative. Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni	Articolo 56 Nel rispetto delle attività che possono essere adeguatamente svolte dall'autonoma iniziativa dei cittadini, anche attraverso le formazioni sociali, le funzioni pubbliche sono attribuite a Comuni, Province, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà e differenziazione. La titolarità delle funzioni compete rispettivamente a Comuni, Province, Regioni e Stato, secondo i criteri di

<p>ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.</p>	<p>direttive delle Comunità europee nelle materie di propria competenza. Lo Stato esercita il relativo potere sostitutivo. La funzione amministrativa regionale rispetta le leggi regionali e l'indirizzo regionale. Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative. La Regione può delegare con legge sue funzioni amministrative alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o avvalersi dei loro uffici.</p>	<p>amministrative.</p>	<p>omogeneità e adeguatezza. La legge garantisce le autonomie funzionali. È attribuita ai Comuni la generalità delle funzioni regolamentari e amministrative anche nelle materie di competenza legislativa dello Stato o delle Regioni, ad eccezione delle funzioni espressamente attribuite dalla Costituzione, dalle leggi costituzionali o dalla legge alle Province, alle Regioni o allo Stato, senza duplicazione di funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità.</p>
		<p>Articolo 118-bis Nell'esercizio delle funzioni di eminente valore sociale, la Regione garantisce a ciascun cittadino la prestazione minima prevista dalla legge organica. La legge organica prevede le procedure per l'esercizio dei poteri sostitutivi dello Stato in caso di inadempienza della Regione dopo motivato richiamo.</p>	
			<p>Articolo 56 [terzo comma,</p>

			<i>secondo periodo</i> I Comuni con popolazione inferiore al minimo stabilito dalla legge approvata dalle due Camere, ovvero situati in zone montane, esercitano anche in parte le funzioni loro attribuite mediante forme associative, alle quali è conferita la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni.
			[<i>quarto comma</i>] Gli atti dei Comuni, delle Province e delle Regioni non sono sottoposti a controlli preventivi di legittimità o di merito.
ART. 119			
Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni. Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.	Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge organica, che la coordina con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni. Alle spese necessarie per l'adempimento delle funzioni delle Regioni si provvede mediante tributi propri istituiti e regolati dalle leggi regionali nei limiti stabiliti da una legge organica; quote dei tributi	L'autonomia finanziaria e l'autonomia della imposizione tributaria sono parte costitutiva dell'autonomia di Regioni, Province e Comuni. La legge organica detta norme per il coordinamento tra la finanza dello Stato, la finanza delle Regioni e la finanza di Province e Comuni.	Articolo 62 I Comuni, le Province e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa nelle forme e nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi approvate dalle due Camere. I Comuni, le Province e le Regioni stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri. Essi dispongono, inoltre, di una quota non inferiore alla metà del

<p>Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.</p> <p>La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica.</p>	<p>erariali; trasferimenti generali e speciali da parte dello Stato, senza vincoli di destinazione, in relazione ai bisogni delle Regioni ed agli obiettivi nazionali di riequilibrio.</p> <p>Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare le aree depresse, lo Stato può intervenire con propri finanziamenti, d'intesa con le Regioni interessate.</p> <p>Le leggi dello Stato che attribuiscono nuove funzioni o pongono nuovi oneri a carico delle Regioni devono altresì adeguare i mezzi finanziari a disposizione delle medesime.</p> <p>Le Regioni hanno un proprio demanio e patrimonio secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica.</p>		<p>gettito complessivo delle entrate tributarie erariali, escludendo dal computo le risorse da riservare, anno per anno, alle esigenze indivisibili della comunità nazionale nel quarto comma. Dispongono, infine, di trasferimenti perequativi senza vincoli di destinazione, qualora ricorrano le condizioni previste dal quinto comma.</p> <p>La partecipazione dei Comuni, delle Province e delle Regioni al gettito dei tributi erariali riferibile al territorio regionale integra i proventi dei tributi propri, sino al raggiungimento dell'autosufficienza finanziaria per le Regioni con maggiore capacità fiscale per abitante ed in riferimento alle spese per le funzioni ordinarie che i Comuni, le Province e le Regioni devono svolgere.</p> <p>La quota di partecipazione ai tributi erariali così definita è applicata uniformemente a tutte le Regioni. Con la medesima</p>
---	---	--	--

			<p>legge sono stabiliti i modi e le forme di collaborazione di Comuni, Province e Regioni all'attività di accertamento dei tributi erariali al cui gettito essi partecipano. Sono sottratte dal computo dei tributi erariali da ripartire tra Comuni, Province, Regioni e Stato le risorse destinate:</p> <ul style="list-style-type: none">a) al servizio del debito pubblico;b) a far fronte a calamità naturali e ad esigenze connesse alla sicurezza del Paese;c) a interventi volti a favorire uno sviluppo economico e sociale equilibrato sul territorio nazionale, secondo quanto deliberato con legge approvata dalle due Camere;d) a costituire il Fondo perequativo di cui al quinto comma. <p>Con legge è istituito un Fondo perequativo dal quale sono erogati i trasferimenti annui a favore delle comunità regionali nelle quali la</p>
--	--	--	---

			<p>capacità fiscale per abitante sia inferiore a parametri definiti dalla legge stessa, o siano superiori i costi necessari all'erogazione dei servizi cui il Comune, la Provincia e la Regione sono tenuti. Scopo del Fondo è quello di consentire alle Regioni beneficiarie, alle Province e ai Comuni, di svolgere le funzioni ed erogare i servizi di loro competenza ordinaria ad un livello di adeguatezza medio ed in condizioni di massima efficienza ed economicità. La costituzione e la distribuzione del Fondo sono definite con legge secondo parametri uniformi ed oggettivamente determinabili, stabiliti per un periodo pluriennale. I beni demaniali appartengono al Comune nel cui territorio sono ubicati, ad eccezione di quelli espressamente riservati dalla legge approvata dalle due Camere allo Stato, alle</p>
--	--	--	--

			<p>Regioni o alle Province in quanto essenziali per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite.</p> <p>Le Regioni e gli enti locali possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento e rispondono con il loro patrimonio disponibile delle obbligazioni contratte. È esclusa ogni forma di garanzia dello Stato sui prestiti accesi dai Comuni, dalle Province e dalle Regioni.</p>
		<p>Articolo 119-bis Alle Regioni competono, secondo i principi stabiliti da legge organica:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tributi propri istituiti e regolati con legge regionale; 2) sovraimposte e addizionali su tributi erariali; 3) proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi; 4) quote di partecipazione al gettito prodotto nelle singole Regioni da tributi erariali con particolare riferimento alle imposte indirette. 	

		<p>L'assunzione di prestiti e di impegni di spesa in annualità può essere disposta dalle Regioni nei limiti stabiliti dalla legge organica.</p> <p>Per la tutela delle Regioni economicamente svantaggiate lo Stato istituisce un apposito fondo perequativo il cui ammontare è definito in misura non superiore a quanto necessario per compensare la minore capacità di produrre gettiti tributari e contributivi rispetto alla media nazionale per abitante.</p> <p>Quote di un ulteriore fondo possono essere devolute alle Regioni di minore dimensione demografica per compensare le maggiori spese per abitante cui queste sono soggette per l'erogazione di servizi. I trasferimenti sono fissati d'intesa con la Regione.</p> <p>I trasferimenti dello Stato derivanti dai fondi perequativi non possono in ogni caso avere vincoli di destinazione.</p> <p>Per provvedere a scopi</p>	
--	--	---	--

		<p>determinati lo Stato può intervenire con finanziamenti aggiuntivi, d'intesa con le Regioni interessate.</p> <p>Le leggi dello Stato che attuano delega di funzioni alle Regioni adeguano i mezzi finanziari a disposizione delle medesime, attraverso la corrispondente ridefinizione delle quote di partecipazione al gettito di tributi erariali.</p> <p>Le Regioni hanno un proprio demanio e patrimonio secondo le modalità stabilite con legge dello Stato.</p>	
ART. 120			
<p>La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni.</p> <p>Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.</p> <p>Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio</p>			<p>Articolo 58 [<i>sesto comma</i>]</p> <p>La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in</p>

<p>nazionale la loro professione, impegno o lavoro.</p>			<p>qualunque parte del territorio nazionale. <i>[settimo comma]</i> Il Governo può sostituirsi ad organi dei Comuni, delle Province e delle Regioni, nel caso che da inadempienze derivi pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica.</p>
ART. 121			
<p>Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere. La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.</p>	<p>Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. I pubblici uffici della Regione sono organizzati con regolamenti sulla base di principi stabiliti con legge regionale, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere. La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni. Il Presidente della Giunta</p>	<p>Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e ogni altra funzione conferitegli dalla Costituzione e dalla legge; determina con legge i limiti e le modalità di esercizio delle potestà regolamentare del Consiglio, della Giunta e del Presidente della Regione. Può presentare proposte di legge alle Camere. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i</p>	

	<p>rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.</p>	<p>regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative, incluse quelle delegate dallo Stato alla Regione per le quali si conforma alle istruzioni del Governo centrale. I pubblici uffici della Regione sono organizzati con regolamenti sulla base di principi stabiliti dalla legge regionale, in modo che siano assicurati il buon andamento, il diritto di accesso, la trasparenza e l'imparzialità dell'amministrazione.</p>	
ART. 122			
<p>Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica. Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale. Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un</p>	<p>Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica. Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale. Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un</p>	<p>Il sistema di elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge dello Stato, approvata secondo il procedimento fissato per le leggi organiche. Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o al Parlamento europeo o ad un altro Consiglio regionale.</p>	<p>Articolo 60 [<i>sesto comma</i>] Nel rispetto dei principi di democraticità, rappresentatività e stabilità di governo, la Regione delibera la propria legge elettorale a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea regionale. La legge elettorale può essere sottoposta a referendum popolare nei casi e con le modalità previste dal terzo comma. [<i>settimo comma</i>] La legge</p>

<p>ufficio di presidenza per i propri lavori. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti.</p>	<p>ufficio di presidenza per i propri lavori. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti. La Regione può deliberare il sistema d'elezione dei consiglieri regionali e la disciplina della forma di governo, diversamente da quanto stabilito nei precedenti commi, con disposizioni statutarie adottate a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale.</p>	<p>Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Il Presidente della Giunta è eletto a scrutinio palese dal Consiglio tra i suoi componenti, e nomina e revoca i componenti della Giunta medesima. L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di componente della Giunta. Il Consiglio revoca il Presidente della Giunta con votazione a maggioranza dei propri componenti, su mozione che indica contestualmente il nome del nuovo presidente della Giunta. La Regione può adottare una diversa disciplina della forma di governo con disposizioni statutarie approvate a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Consiglio regionale e, con la stessa</p>	<p>regionale promuove l'equilibrio della rappresentanza elettiva tra i sessi. [ottavo comma] Nessuno può appartenere contemporaneamente a più di una Assemblea regionale. [nono comma] I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.</p>
--	---	---	---

		<p>maggioranza, può adottare con legge regionale un sistema di elezione dei consiglieri regionali diverso da quello stabilito con legge dello Stato. Un quinto dei consiglieri regionali o un ventesimo degli elettori della Regione possono chiedere che le disposizioni statutarie o legislative di cui al presente articolo vengano sottoposte a referendum popolare entro tre mesi dalla pubblicazione delle disposizioni medesime nel Bollettino ufficiale della Regione. Le disposizioni sono approvate se ottengono il consenso della maggioranza degli venti diritto.</p>	
ART. 123			
<p>Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione</p>		<p>Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi dello Stato, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e dei referendum abrogativi, confermativi o consultivi,</p>	<p>Articolo 60 Ciascuna Regione ha uno Statuto che ne definisce i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo Statuto è approvato e modificato con legge dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive</p>

<p>e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica.</p>		<p>su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione. Ai referendum si applicano i limiti stabiliti dall'art. 75 in relazione a materie di competenza regionale. Lo statuto regola inoltre la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.</p>	<p>adottate ad intervallo non minore di due mesi. Lo Statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua approvazione ne faccia richiesta un trentesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti l'Assemblea regionale. Lo Statuto non è promulgato quando, avendo partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto, i voti contrari prevalgono sui voti favorevoli. Lo Statuto disciplina:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a)</i> la forma di governo della Regione, anche con riferimento ai rapporti fra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione; <i>b)</i> i casi di scioglimento anticipato dell'Assemblea regionale; <i>c)</i> la formazione delle leggi e degli atti normativi della Regione, con particolare riferimento alla partecipazione ad essi dei Comuni e delle Province; <i>d)</i> l'iniziativa popolare di
---	--	--	--

			<p>leggi e di atti normativi e la richiesta di referendum;</p> <p><i>e)</i> i principi generali dell'autonomia finanziaria e tributaria della Regione;</p> <p><i>f)</i> i principi generali della contabilità e del bilancio regionale.</p> <p>La durata della legislatura regionale è fissata in cinque anni.</p>
ART. 125			
<p>Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale.</p> <p>Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.</p>		<p>Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, nei casi, nei limiti e con le modalità stabilite con legge dello Stato, da sezioni decentrate della Corte dei conti.</p> <p>Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.</p>	

ART. 126

<p>Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.</p> <p>Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.</p> <p>Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.</p> <p>Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.</p> <p>Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e</p>	<p>Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.</p> <p>Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.</p> <p>Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.</p> <p>Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. La stessa Commissione esprime altresì parere per la decisione della questione di merito per contrasto di interessi promossa dal Governo davanti al Parlamento.</p> <p>Col decreto di scioglimento è nominata una</p>	<p>Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi e persistenti violazioni della legge o quando si verificano dimissioni o decadenza di oltre la metà dei consiglieri ovvero sia accertata l'impossibilità di formare una maggioranza.</p> <p>Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge dello Stato.</p> <p>La stessa Commissione esprime altresì parere per la decisione della questione di merito per contrasto di interessi promossa dal Governo davanti al Parlamento.</p> <p>Con il decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre</p>	
--	---	---	--

<p>agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.</p>	<p>Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.</p>	<p>all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.</p>	
ART. 127			
<p>Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati. Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge</p>	<p>Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario il quale deve vistarla nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione, sempre che nel medesimo termini il Governo non promuova la questione di legittimità costituzionale o quella di merito per contrasto di interessi davanti al Parlamento. Sulle questioni di merito, le Camere decidono nei modi e nei tempi stabiliti dai regolamenti parlamentari. La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua</p>	<p>Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario il quale deve vistarla nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione, sempre che nel medesimo termini il Governo non promuova la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di merito per contrasto di interessi davanti al Parlamento. Sulle questioni di merito, le Camere decidono nei modi e nei tempi stabiliti dai regolamenti parlamentari. <i>(I commi terzo e quarto sono abrogati.)</i></p>	<p>Articolo 59 Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. Quando un Comune, una Provincia o una Regione ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di una Regione invada la propria competenza stabilita da norme costituzionali, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale, nel</p>

<p>approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto. Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.</p>	<p>pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.</p>		<p>termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.</p>
ART. 128			
<p>Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.</p>		<p>Le Province e i Comuni sono enti autonomi rappresentativi delle comunità locali. Ad essi è riconosciuta autonomia statutaria e sono attribuite funzioni proprie nel quadro della comunità nazionale e regionale. L'ordinamento e le funzioni</p>	

		delle Province e dei Comuni sono disciplinati dalle leggi regionali secondo i principi fissati dalla legge organica, che determina altresì le forme di autonomia statutaria.	
ART. 130			
Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali. In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.		Sezioni decentrate della Corte dei conti esercitano, nei limiti e con le modalità stabilite da leggi dello Stato, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali. <i>(Il comma secondo è abrogato.)</i>	
ART. 133			
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita			Articolo 56 [<i>terzo comma, primo periodo</i>] Senza oneri finanziari aggiuntivi possono essere istituite aree metropolitane anche con ordinamenti differenziati. Art. 63 [<i>quinto comma</i>]

<p>la stessa Regione. La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.</p>			<p>Con legge regionale, su iniziativa dei Comuni o delle Province interessati, si possono istituire</p>
--	--	--	---